



COMUNE DI S. EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL REG.	Aliquote e detrazioni per l'anno 2025 dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
DATA 18.12.2024	

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciotto** (18) del mese di **dicembre**, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto ed in modalità di videocollegamento, alla prima convocazione, in seduta consiliare ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. CRIVELLI Francesco	X	
2. DI TOMMASO Morgan	X	
3. BOCCACCIO Patrizia	X	
4. DI PIETRANTONIO Moreno	X	
5. DI BIASE Licio		X
6. DI PIETRANTONIO Maurizio	X	
7. SALVITTI Debora	X	
8. PALMIERI Anna Maria	X	
9. DI GIACOMANDREA Mauro		X
10. TIMPERIO Mariano	X	
11. INGLESE Rosario		X
Assegnati n. 11	Presenti n. 8	
In carica n. 11	Assenti n. 3	

Presiede il consigliere **Maurizio DI PIETRANTONIO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Visto e richiamato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza e in modalità mista, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26.05.2022;

Ritenuto il Presidente del Consiglio Comunale di avvalersi della possibilità di svolgere la seduta consiliare con interventi dislocati in più luoghi audio e video collegati;

Visto l'avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali e pubblicato all'albo on line del Comune, nel quale indicate le modalità di esecuzione in videoconferenza della seduta consiliare;

Dato atto che partecipa alla seduta, eseguita in video collegamento, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lettera "a" del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267

del 18 Agosto 2000) il Segretario comunale dott. Gianpaolo De Frenzi.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Sindaco ed i consiglieri Di Tommaso, Boccaccio e Timperio sono presenti presso la sala consiliare municipale e collegati in modalità videoconferenza a mezzo piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Presidente del Consiglio Comunale ed i consiglieri Di Pietrantonio Moreno, Salvitti e Palmieri sono collegati in modalità videoconferenza a mezzo piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a mezzo piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;

il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati telematicamente ed ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico;

lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;

tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere i documenti.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Illustra il Sindaco.

Dopo ampia discussione, non risultano ulteriori interventi. Si pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e*

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili aduso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui ”A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 22/07/2020;

Viste le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, in considerazione delle modifiche al Regolamento comunale, introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,93%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	0,93%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi rispettivamente dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

con votazione, espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con il seguente risultato:

Favorevoli: 7; Astenuti: 1 (l'imperio);

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

- 1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,93%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	0,93%

- 2) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione, espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con il seguente risultato:

Favorevoli: 7; Astenuti: 1 (Timperio);

D E L I B E R A

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267.



Comune di SANT'EUFEMIA A MAIELLA
Provincia di Pescara

Piazza della Vittoria, 6, - 65020 Sant'Eufemia a Maiella - Tel. 085 920116 - Fax 085 920951
Codice Fiscale 81000470682 - E.mail: protocollo@comune.santeufemiaamaiella.pe.it

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Aliquote e detrazioni per l'anno 2025 dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Osservazioni:
Sant'Eufemia a Maiella, 04/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Francesco CRIVELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Osservazioni:
Sant'Eufemia a Maiella, 04/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Francesco CRIVELLI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio DI PIETRANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02 GEN. 2025, per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Dalla residenza comunale, li 02 GEN. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:
- [] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL nr. 267/2000 e s.m.i.);
- [X] dichiarata immediatamente eseguibile.

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 02 GEN. 2025 al

Dalla residenza comunale, li 02 GEN. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gianpaolo DE FRENZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 02 GEN. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianpaolo DE FRENZI

